



CITTÀ DI BIELLA
PROVINCIA DI BIELLA
MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

DIVISIONE TECNICA
URBANISTICA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. A1/ 210 del 22 settembre 2016

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE VENDITA ALLOGGIO ALLA SIGNORA AIAZZONE ELISABETTA.

- Premesso:
- Che con atto rogito notaio Caroli in data 11 dicembre 1987 n. 171083 di rep., registrato a Biella il 29 dicembre 1987 al n. 5259, è stata stipulata la convenzione fra il Comune di Biella e la Soc." Imprese Edili Biellesi Consorziato s.r.l. ", relativa alla concessione in diritto di superficie di un'area P.E.E.P compresa nel P.d.Z. B1- Via Torino-, per la realizzazione di un intervento di edilizia residenziale pubblica in autofinanziamento (Lotto 4/parte);
- Che con successivo atto rogito notaio Caroli in data 14-11-1989 n. 195768 di rep., reg. a Biella l'1-12-1989 n.3722 ; è stata stipulata una convenzione integrativa fra il Comune di Biella e la Soc." Imprese Edili Biellesi Consorziato s.r.l. ", relativa alla concessione in diritto di superficie dell'area residua a completamento del lotto 4;
- Che in data 12 marzo 1991 con atto rogito notaio Caroli rep. 208066, reg. a Biella il 21 marzo 1991 al n. 907, la signora AIAZZONE Elisabetta ha acquistato la proprietà superficaria di un alloggio entrostante all'area concessa in diritto di superficie con gli atti sopraccitati,
- Che con atto rogito notaio Bilotti rep.13417/32126 in data 14 ottobre 2004, reg. a Biella il 29 ottobre 2004 al n. 3160, questo Comune ha trasferito la piena proprietà, per la quota afferente il bene immobile citato, dell'area già concessa in diritto di superficie;
- Che in data 20 settembre 2016 la signora **AIAZZONE Elisabetta**, n. a omissis, residente a omissis, ha inoltrato al Comune istanza tendente ad ottenere l'autorizzazione al trasferimento della proprietà dell'alloggio e relative pertinenze entrostanti all'area concessa in diritto di proprietà con l'atto notaio Bilotti in data 14 ottobre rep.13417/32126, reg. a Biella il 29 ottobre 2004 al n. 3160;

- Considerato quanto dispone l'art.3 della convenzione succitata;
- Visto il conteggio dimostrativo del prezzo di vendita massimo ammissibile ottenuto applicando i criteri fissati in convenzione;
- Nulla avendo pertanto da eccepire;
- Visto l'art.107 D.lgs. 18-8-2000 n.267;

D E T E R M I N A

- 1) Di concedere alla signora **AIAZZONE Elisabetta**, n. a omissis, residente a omissis, il benessere al trasferimento della proprietà dell'alloggio e delle relative pertinenze specificatamente individuato in capo alla stessa in forza dell'atto in data 12 marzo 1991 rogito notaio Caroli rep. 208066, reg. a Biella il 21 marzo 1991 al n. 907;
La vendita deve essere fatta unicamente alle condizioni tutte contenute nell'atto di concessione del diritto di proprietà dell'area sulla quale insiste il fabbricato, di cui al rogito notaio Bilotti rep.13417/32126 in data 14 ottobre 2004, reg. a Biella il 29 ottobre 2004 al n. 3160, nonché in base alle disposizioni di legge vigenti in materia;
- 2) Di stabilire che il valore dell' immobile sopraspacificato, con l'applicazione dei criteri fissati dall'art. 3 dell'atto di concessione del diritto di proprietà, non deve superare la somma **di € 76.260,00 (settantaseimiladuecentosessanta/00)**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE
f.to (arch. Alberto Cecca)